

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
(Provincia di Roma)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E
DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALL' ART.
5 DELLA LEGGE REGIONALE NR. 21 DEL 29
NOVEMBRE 2006**

Testo Vigente

(Come modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 60 in data 27 ottobre 2017)

ARTICOLO 1 - Oggetto

Nel rispetto della *normativa* nazionale e regionale, con il presente regolamento il Comune di *Castelnuovo di Porto*, per l'esercizio delle proprie funzioni, disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di apertura e trasferimento relativamente ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi genere, in attuazione della Legge Regionale N. 21 del 29 novembre 2006 e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale del Lazio con propria deliberazione n. 563 del 25.07.2007 e del Regolamento Regionale n. 1 del 19.01.2009

ARTICOLO 2 - Principi ed obiettivi generali

1. Con il presente Regolamento il Comune, in ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza, si pone come obiettivi prioritari:

- a) favorire l'attuazione del principio della libera concorrenza e del corretto funzionamento del mercato;
- b) favorire l'evoluzione e l'innovazione della rete comunale dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande per migliorare l'efficacia e la qualità del servizio al consumatore;
- c) valorizzare il ruolo svolto dalle attività di somministrazione alimenti e bevande nella promozione della qualità sociale del paese, del turismo, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
- d) armonizzare ed integrare il settore dei pubblici esercizi con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo ed il diffondersi di formule innovative;

2. Con il presente Regolamento il Comune applica, altresì, i principi inerenti l'autocertificazione e la semplificazione delle procedure e del procedimento alla luce della nuova Legge n. 69 del 18.06.2009.

ARTICOLO 3 - Indirizzi fondamentali posti alla base del piano

Visto che con l'art. 5 della L.R. del Lazio n. 21 del 29.11.2006 sono state demandate ai Comuni le competenze relative alla determinazione dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ponendo a base:

- il principio della libertà di iniziativa economica privata,;
- la migliore funzionalità e produttività degli esercizi di somministrazione e garantire uniformità e coerenza al comparto;
- perseguire il più equilibrato rapporto tra domanda ed offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra domestico di alimenti, tenendo conto anche della popolazione residente e fluttuante, delle diverse vocazioni del territorio ed, in particolare, di quelle socio-economiche, ambientali, artistiche e delle tradizioni locali.

L'elaborazione dei criteri di programmazione del Comune di Castelnuovo di Porto, è stata realizzata sulla base degli indirizzi individuati nella deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 563 del 27.7.2007 e pertanto:

- Favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore in particolare attraverso l'adeguamento della rete e l'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale;
- Perseguire una equilibrata fruibilità del servizio offerto da ogni esercizio, in ogni parte del territorio comunale, tenendo presente la necessità della sicurezza

alimentare e della tutela della salute, della sicurezza pubblica, nonché l'esigenza della comodità del servizio stesso;

- Favorire una equilibrata dislocazione nel territorio degli esercizi, comunque assicurando che tutte le zone urbane siano adeguatamente coperte;
- Tendere attraverso lo sviluppo del territorio delle diverse formule di offerta, nell'ambito delle attività di somministrazione alimenti e bevande, ad un mercato del settore pienamente concorrenziale, che offra al consumatore la più ampia scelta;
- Salvaguardare e tutelare le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale attraverso la presenza limitata di attività di somministrazione alimenti e bevande;

ARTICOLO 4 - Indicatori territoriali

1. Evoluzione degli andamenti demografici

La popolazione al 31-12-2006 era di 8.177 abitanti con una presenza di popolazione straniera pari a 593 abitanti. I dati ufficiali, forniti dal Servizio Demografico del Comune, sulla base di quelli censuari (1971 - 2001) hanno rilevato un crescente aumento della popolazione. Difatti dal 1971 al 2001, la popolazione è più che triplicata e il Comune di Castelnuovo di Porto ha valori nella media superiori a quelli dei comuni limitrofi.

2. Analisi vocazione del territorio

La vocazione economica del territorio comunale é in linea con quella tipica nazionale sostenuta da: commercio, agricoltura, artigianato, ricettività e servizi. Il tasso di crescita del tessuto imprenditoriale è pari al 4,46%. Il settore prevalente è quello del commercio seguito da quello delle costruzioni e del terziario.

La vocazione turistica del Comune di Castelnuovo di Porto, è stata consacrata con il riconoscimento, da parte della Regione Lazio, a " Città d'Arte a prevalente economia turistica" determinando, in tal senso, un elemento significativo dell'economia locale in quanto gli esercenti possono scegliere liberamente gli orari di apertura degli esercizi commerciali e la deroga dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva prevista dall'art. 12 del D.lgs. n. 114/1998 (Decreto Bersani sulla riforma del Commercio). La presenza sul territorio di importanti istituzioni pubbliche (Tribunale e Protezione Civile) contribuiscono al potenziamento di unità di consumo extradomestico anche proveniente da paesi limitrofi. Inoltre manifestazioni culturali e religiose che vengono svolte durante l'anno determinano un incremento turistico sulle dinamiche dei consumi.

ARTICOLO 5 - La rete delle attività di somministrazione

Sul territorio comunale di Castelnuovo di Porto sono attivi n. 26 esercizi di somministrazione che rapportati alla popolazione residente corrispondono a circa 300 abitanti per pubblico esercizio. L'apertura di nuovi esercizi di somministrazione alimenti e bevande: è possibile all'interno dell'intero territorio in conformità ai criteri di programmazione basati sul rispetto dei parametri qualitativi, ad eccezione di alcune zone di incompatibilità architettonica in presenza di vincoli per le quali è possibile ricorrere all'utilizzo di parametri e criteri restrittivi ed il rilascio di nuove aperture è subordinato all'accertamento da parte del Comune dei presupposti di ammissibilità.

"Nel Centro Storico, sottoposto a vincolo, il rilascio di autorizzazioni per l'attività di somministrazione alimenti e bevande, è consentita per i locali aventi le seguenti caratteristiche:

- rispetto delle caratteristiche morfologiche degli edifici preesistenti.

La pianificazione mai potrà:

- Prevedere limiti in riferimento all'ampiezza dei locali;
- Prevedere distanze minime fra esercizi"

ARTICOLO 6 - Apertura nuovi esercizi

1. Ai sensi della normativa vigente, lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande rientra in un'unica tipologia di "esercizio di somministrazione", diversificata unicamente dalla presentazione di SCIA sanitaria per l'esercizio delle varie attività;
2. L'apertura di esercizi di somministrazione è soggetta ad autorizzazione amministrativa. In caso di nuove richieste di occupazione di suolo pubblico relativamente all'attività di somministrazione, la superficie che potrà essere occupata non potrà superare il 50% della superficie commerciale del locale.
3. Al fine di incentivare l'apertura di Nuove Attività, le stesse saranno esenti dal pagamento del suolo pubblico per i primi due anni;

4. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande debbono essere inoltrate ricorrendo all'apposito portale predisposto dalla Camera di Commercio di Roma, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso e allegando la documentazione richiesta.

ARTICOLO 7 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, è subordinato al possesso del requisito professionale acquisito attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) avere frequentato, con esito positivo, il percorso formativo ovvero un corso professionale per la somministrazione alimenti e bevande ovvero essere in possesso del diploma di scuola alberghiera o titolo equipollente legalmente riconosciuto;
 - b) avere prestato la propria opera per almeno 2 anni continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese del settore in qualità di dipendente qualificato o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il 30 grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovate dalla iscrizione all'I.N.P.S. o, se trattasi di socio di società a responsabilità limitata, aver prestato la propria opera per ugual periodo in ambito aziendale con carattere di prevalenza e abitudine;
 - c) essere iscritto al R.E.C. (ex legge n. 426/1971) e succo modif. per l'attività di somministrazione o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

2. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali debbono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificata mente delegata all'attività di somministrazione .

. ARTICOLO 8 - Casi di divieto

1. Non possono svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che:
 - a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni;
 - b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo IV, capo II del Codice Penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o pSicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
 - c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VII, capo II, del codice penale;
 - d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione applicate nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (art. 3 Legge n. 1423/1956 e succo modif.) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste nelle disposizioni contro la mafia (legge n. 575/1965 e succo modif.) ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - e) hanno riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione.
2. Nei casi sopra elencati, il divieto *di* svolgere attività di somministrazione è relativo ad un periodo di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche modo estinta, Ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
3. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione dalla emanazione del decreto di chiusura del fallimento.

ARTICOLO 9 - Autorizzazioni temporanee e stagionali

Attività temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati, il competente ufficio Attività Produttive del Comune, può concedere autorizzazioni temporanee di pubblico esercizio, la cui validità è limitata ai soli giorni delle manifestazioni, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande

superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico

2. I requisiti soggettivi, professionali e sanitari sono gli stessi prescritti nei precedenti articoli 7 e 8 del presente atto.

Attività stagionali

1. L'esercizio di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande, in forma stagionale, è soggetto ad autorizzazione amministrativa in base ai requisiti di cui all'art. 7 del presente atto.
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata in forma stagionale si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a giorni 60 e non superiore a giorni 180 nel periodo compreso tra il 1 °aprile ed il 30 settembre di ciascun anno solare.
3. Le autorizzazioni stagionali sono soggette a rinnovo, in capo al medesimo soggetto, nel caso in cui non vengano meno i motivi e le circostanze che ne hanno consentito l'originario rilascio.
4. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione stagionale devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;
 - c) indicazione dell'ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
 - d) indicazione del legale rappresentante in caso di società, associazioni o altro organismo collettivo.
5. All'istanza per il rilascio dell'autorizzazione stagionale, devono essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi;
 - b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succo modif. che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
 - 2) i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;
 - 3) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A competente per territorio;
 - 4) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006 da parte del richiedente, ovvero, in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, da parte del legale rappresentante o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione;
 - 5) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

ARTICOLO 10 - Attività non soggette ad autorizzazione

1. Sono escluse dalle attività soggette ad autorizzazione comunale e, pertanto, sottoposte alla sola denuncia di inizio attività:

- a) quelle che svolgono, congiuntamente ad altra attività prevalente: spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura e che non siano occasionali o stagionali e che utilizzano per tali attività una superficie pari ad almeno tre quarti della struttura a disposizione, con esclusione degli spazi accessori. Non rientrano tra queste attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
- b) in locali con superficie di somministrazione inferiore a 250 mq. situati all'interno delle aree di servizio di strade extraurbane principali e delle autostrade, in conformità alla Legge Regionale vigente in materia di distribuzione dei carburanti;
- c) al domicilio del consumatore;
- d) in locali non aventi accesso diretto alla pubblica via, situati all'interno degli alberghi, pensioni e locale, per le prestazioni riservate agli alloggiati e loro ospiti ed in altri complessi ricettivi;
- e) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- f) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti, imprese pubbliche e private;
- g) negli spacci annessi a circoli Cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglienza per immigrati, rifugiati e profughi e strutture similari;
- i) nei mezzi di trasporto pubblico;
- j) in locali situati all'interno di medie e grandi strutture di vendita di cui all'art. 24, comma 1, lettere b) e c) della L.R. n. 33/1999 e succo modif.;
- k) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso, disciplinati dalla L.R. n. 74/2984;
- l) mediante distributori automatici posti in locali non esclusivamente destinati a tale scopo;
- m) nelle imprese agrituristiche.

2. La dichiarazione di inizio attività di cui al presente articolo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;
- c) indicazione dell'attività che s'intende svolgere in base alle caratteristiche igienico-sanitarie;
- d) indicazione del legale rappresentante in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;
- b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succo modif. che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del dichiarante;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

competente per territorio;

- 3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge da parte del dichiarante elencati all'art. 7 del presente regolamento, ovvero, in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, da parte del legale rappresentante o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione;
 - 4) l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia igienico-sanitaria;
 - 5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
3. La comunicazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all'art. 6, comma 1, lettera n) della L.R. n. 21/2006 deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- a) generalità del titolare del distributore;
 - b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
 - c) indicazione del legale rappresentante in caso di società, associazioni o altro organismo collettivo;
 - d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.
4. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succo modif., che attesti:
- a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del titolare;
 - b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 21/2006, elencati nell'art. 7 del presente regolamento, da parte del titolare ovvero, in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, da parte del legale rappresentante o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.

ARTICOLO 11 - Ampliamento dei locali

1. L'ampliamento dei locali e/o della superficie di somministrazione, è soggetta a semplice comunicazione scritta al Comune nella quale l'interessato dichiara di avere rispettato i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d'uso, i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria nonché la conformità dei locali ai parametri di qualità previsti nei criteri di programmazione.
2. L'ampliamento può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

ARTICOLO 12 - Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, è attività soggetta ad autorizzazione del Comune ed i nuovi locali sono sottoposti al rispetto delle norme sanitarie, di impatto acustico, di destinazione commerciale, di sorvegliabilità e di conformità ai parametri di qualità previsti nei criteri di programmazione.
2. L'istanza di autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione può essere presentata solo dopo che l'attività che si trasferisce è stata effettivamente esercitata per almeno 60 giorni.
3. Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio sospeso, che richiede il trasferimento di sede del medesimo in altro locale, è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova sede entro la data di scadenza della sospensione.
4. Qualora tale periodo sia insufficiente, è consentito di richiedere un ulteriore periodo di sospensione solo in caso di comprovate necessità.

ARTICOLO 13 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la reintestazione, al subentrante dell'autorizzazione stessa, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
2. Entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione, deve esserne data comunicazione al Comune. La comunicazione di reintestazione ha efficacia immediata nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento mediante presentazione del contratto stipulato a norma dell'art. 2556 del C.C.
3. Il subentrante può proseguire l'attività dell'esercizio senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, se l'esercizio è attivo, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della società, possono richiedere la reintestazione dell'autorizzazione entro il termine di 1 anno dalla morte del titolare. Il termine può essere prorogato solo in comprovati casi di forza maggiore.
5. L'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della Società, devono possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Gli eredi, anche non in possesso dei requisiti suddetti, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione. Nel caso in cui colui che Succede per causa di morte, non intenda continuare l'attività può cederla ad altri ed il comune provvederà alla reintestazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
6. In caso di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda, è fatto obbligo all'esercente di continuare l'attività dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione in cui subentra e, qualora l'attività fosse sospesa, dovrà riattivarla all'interno del periodo massimo concesso dalla legge per la sospensione, (mesi 12) eventualmente prorogato per comprovate necessità, pena decadenza dell'autorizzazione.
7. Il titolare di autorizzazione che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto entro 60 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al Comune.
8. La comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante deve contenere, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in

associazioni o altro organismo collettivo, nonché dell'attività che s'intende svolgere in relazione alle caratteristiche del locale.

Alla comunicazione devono essere allegati:

- a) copia dell'atto notarile di cessazione di azienda;
- b) copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succo modif. che attesti:

- 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
- 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la C.C.I.A.A. competente per territorio.
- 3) Il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/06, come elencati nell'art. 7 del presente regolamento, da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società associazioni o altri organismi collettivi, da parte del legale rappresentante o di altra persona specificata mente preposta all'attività di somministrazione.

9. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, chiede al Comune la reintestazione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge. Alla suddetta richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenente, in particolare, le relative generalità, sono allegati:

- a) copia della denuncia di successione;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succo modif.

che attesti:

- 1) luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
- 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la C.C.I.A.A. competente per territorio.

10. Nelle ipotesi di cui al comma 9, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro 1 anno dalla data di morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forma maggiore. La richiesta di proroga deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima della scadenza del suddetto termine corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forma maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni.

ARTICOLO 14 - Affidamento della gestione di reparti

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande può affidare la gestione di uno o più reparti per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti morali e professionali, elencati all'art. 7 del presente regolamento, dandone apposita comunicazione al Comune.

2.

3. ^c2. Il titolare che non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. e

3. ^t3. Il gestore a cui è stato affidato uno o più reparti, è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

4. Il reparto affidato in gestione deve essere collegato strutturalmente con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.
5. L'affidamento della gestione di uno o più reparti è soggetto a comunicazione che deve contenere, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario, nonché la percentuale della superficie occupata dall'affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è stata svolta l'attività e alla stessa devono essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - b) copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione;
 - c) indicazione dell'attività che deve essere svolta dall'affidatario;
 - d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succo *modif.* che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto titolare e del soggetto affidatario;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario presso la C.C. I. A. A. competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della L.R. n. 21/06, elencati agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, da parte del soggetto affidatario ovvero, in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, da parte del legale rappresentante o di altra persona specificata mente preposta all'attività di somministrazione.

ARTICOLO 15 - Affitto di azienda

1. L'affitto di azienda deve essere comunicato, ai fini della reintestazione del titolo autorizzativo, a favore dell'affittuario.

La comunicazione, sottoscritta dall'affittuario, deve contenere, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazioni o altro organismo collettivo e alla stessa devono essere allegati:

 - a) copia del contratto di affitto;
 - b) copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e SUCCo *modif.* che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA dell'affittuario;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/06, elencati agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, da parte del soggetto affittuario, ovvero, in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, da parte del legale rappresentante o di altra persona specificatamente preposta alla somministrazione.
2. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 21/06, può chiedere al Comune la reintestazione dell'autorizzazione entro i 3 mesi successivi alla acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga è presentata almeno 15 giorni prima della scadenza del suddetto termine di 3 mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustifichino la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a 120 giorni. In assenza di comunicazioni da parte del Comune entro 90 giorni dalla presentazione

della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del comune stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta.

ARTICOLO 16 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio di somministrazione alimenti e bevande dichiarata

decaduta:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'esercizio entro 1 anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga su motivata istanza in caso di comprovata necessità;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione sospenda l'attività per un periodo superiore ad 1 anno;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006 elencati agli artt. 7 e 8 del presente regolamento;
- d) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi;
- e) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede entro 6 mesi, salvo proroga per comprovata necessità e motivata istanza;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avii o non si prosegua l'attività nei termini previsti dal presente regolamento;
- g) nel caso in cui nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo.

2. La proroga di cui al comma 1 lettere a) ed e) non è concessa in caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP, ovvero del mancato rilascio delle concessioni edilizie, nonché in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

ARTICOLO 17 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio di somministrazione alimenti e bevande è sospesa:

- a) per un periodo non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario stabiliti con ordinanza del Sindaco;
- b) per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui al successivo articolo 18.

ARTICOLO 18 - Pubblicità dei prezzi

- 1.** Nei locali di somministrazione alimenti e bevande, i prezzi debbono essere resi noti al pubblico mediante esposizione di apposite tabelle, sia all'interno che all'esterno del locale, o, comunque, in modo tale che siano leggibili dall'esterno per tutte le attività di ristorazione ad esclusione della carta dei vini;
- 2.** Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o listino dei prezzi, deve essere messa a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve

contenere ulteriori chiare indicazioni circa la componente del servizio. E' fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.

3. nel caso di somministrazione alimenti e bevande con la formula "a prezzo fisso", questo è considerato comprensivo dei costi del servizio, delle bevande e di quant'altro sia compreso nell'offerta al pubblico e appositamente pubblicizzato.

4. nel caso di vendita per asporto, il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noto al pubblico il prezzo dei prodotti destinati a tale vendita, mediante cartello o altro mezzo idoneo, salvo il caso in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e visibile sui prodotti stessi.

ARTICOLO 19 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi

1. L'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, può essere liberamente individuato dagli esercenti tra il minimo ed il massimo di ore stabiliti per legge nell'arco della giornata all'interno della fascia oraria annualmente definita con ordinanza del Sindaco.

L'ordinanza sindacale determina l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, sia a carattere annuale che a carattere stagionale, per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esercizi nei quali la somministrazione alimenti e bevande costituisce attività prevalente: la fascia oraria è compresa tra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno successivo con un numero di ore di attività non inferiore a 6 e non superiore a 18;
- b) esercizi nei quali congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande si effettua attività di svago, quali sale giochi, intrattenimenti musicali e danzanti, sia all'esterno che all'interno del pubblico esercizio, attraverso l'uso di televisioni, radio stereo c.d., karaoke ed a condizione che tali forme di intrattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'art.17, comma 8, della L.R. n. 21/06: la fascia oraria di attività è compresa tra le ore 7,00 e le ore 24.00 con un numero di ore di attività non inferiori a 6 e non superiori a 16, rispettando i limiti del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune

All'interno della fascia oraria corrispondente all'attività esercitata, l'esercente è libero di: - - determinare il proprio orario, fatto salvo il rispetto dei limiti contenuti nella L.R. n. 21/06;

effettuare la chiusura intermedia a condizione che l'orario di attività non sia inferiore all'orario minimo di 6 ore.

2. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune, l'orario adottato e renderlo pubblico mediante esposizione ben visibile di apposito cartello.

3. I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico alimenti e bevande, ovunque ubicati sul territorio comunale, possono tenere aperta l'attività per l'intero arco della settimana. Qualora gli stessi si avvalgano della facoltà di chiusura per uno o più giorni della settimana, liberamente scelti, dovranno darne comunicazione al Comune ed esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile, un cartello contenente indicazioni sul giorno/giorni di chiusura prescelti e relativi periodi.

4. In caso di apertura dell'attività per l'intera settimana, dovrà in ogni caso essere

garantito, nel rispetto delle norme contrattuali, il riposo settimanale al personale dipendente.

5. E' fatto divieto di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2,00 negli esercizi in cui la somministrazione si svolge congiuntamente a quella di intrattenimento e svago (legge n. 160/2007).

ARTICOLO 20 - Programmazione di aperture per turno

1. Al fine di assicurare all'utenza, in particolare nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, è data facoltà al Sindaco di predisporre, entro il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione.

2. Gli esercenti dovranno rendere noti al pubblico i turni obbligatori di apertura dell'attività mediante l'esposizione di apposito cartello, non visibile all'esterno dell'esercizio, con un anticipo di almeno 20 giorni.

ARTICOLO 21 - Competenze dirigenziali

1. Il Responsabile del Servizio competente, provvederà ad integrare, definire, precisare, procedimenti e modulistica con propri atti, nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi espressi nel presente Regolamento.

2. Il Responsabile del Servizio competente provvede al rilascio delle autorizzazioni dei provvedimenti di diffida, decadenza, rideterminazione delle sanzioni a seguito di scritti difensivi e ogni altro atto gestionale inerente la materia.

ARTICOLO 22 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione senza autorizzazione per nuovo esercizio, trasferimento, ampliamento o subingresso non comunicato nei termini, ovvero quando l'autorizzazione sia revocata o sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 (articolo 17bis, comma 1, R.D. n. 773/1931 e succo modif.) e, con provvedimento motivato, all'ordine di cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione, ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, alla sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostri di avere ottemperato alle prescrizioni.

2. Chiunque violi le disposizioni in ordine alla pubblicità dei prezzi, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00 (articolo 17bis, comma 3, R.D. n. 773/1931 e succo modif.).

3. Nei casi di violazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17ter e 17quater del R.D. n. 773/1931 e succo modif.

4. Chiunque venga meno alle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 19 del presente Regolamento ed in caso di recidiva delle disposizioni dell'art. 19, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 17bis, comma 1, del R.D. n. 773/1931 e succo modif.).

5. Gli ufficiali di P.S. sono tenuti al controllo del rispetto delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni imposte dalla legge, nonché all'obbligo di provvedere all'irrogazione e alla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 23 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale n. 21/2006, al Regolamento Regionale n. 1/2009 e successivi provvedimenti regionali in materia.

ARTICOLO 24 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione normativa con esso contrastante.